



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 945 DEL 13 settembre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Pro Energy S.r.l./Comune di Gussola. Procedura negoziata per “l’affidamento dell’incarico professionale per la predisposizione della documentazione ed altri adempimenti connessi del bando free per la concessione di agevolazione finalizzate all’efficientamento energetico degli uffici pubblici individuati della palestra polivalente, scuola secondaria con annessa palestra scolastica e scuola comunale dell’infanzia/asilo nido”. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 11.822,00 euro.

PREC 198/17/S

Requisiti di partecipazione. Requisiti di idoneità professionale. Esperienza in servizi di natura affine. Esclusione. Legittimità.

Non risulta illegittima l’esclusione motivata dalla mancanza del requisito di idoneità professionale laddove, in base alla documentazione prodotta, si riscontri un’effettiva carenza, per valore e tipologia, di incarichi svolti relativi ad opere affini a quelle oggetto dell’affidamento.

Art. 83 D.lg. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n.29688 del 24 febbraio 2017 con cui la Pro Energy S.r.l. chiedeva un parere sulla legittimità dell’esclusione disposta in suo danno dalla stazione appaltante nella procedura in oggetto per mancanza dei requisiti di capacità professionale, in quanto: “ ...non risultano rispettati i requisiti minimi di partecipazione relativi al punto 7 lettera d) della lettera di invito ovvero “avere svolto negli ultimi cinque anni, anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio di progettazione, pubblico o privato, di natura affine e di importo complessivo non inferiore al valore dell’iniziativa (€. 15.000,00 complessivi), servizi relativi alla progettazione di opere per un importo non inferiore ad €. 1.000.000,00 (IVA esclusa), cumulabili se trattasi di più di un lavoro svolto”;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 19 luglio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che il bando di gara prescriveva che i lavori svolti documentati avrebbero dovuto essere “*affini*” all’incarico senza specificare cosa si intendesse per *affinità*;

RILEVATO che, come rileva l’istante, i lavori oggetto dell’affidamento, relativi all’ottimizzazione del funzionamento energetico dell’immobile - da realizzarsi attraverso interventi di riqualificazione delle centrali termiche, installazione di impianti fonti rinnovabili,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

l'ottimizzazione dei terminali di emissione (termosifoni/termoconvettori) attraverso l'utilizzo di valvole termostatiche cui fa riferimento il "bando free" per la concessione dell'agevolazione finanziaria, nella tabella Z1 allegata al DM 143/2013, sono ricompresi nelle classi ID - 1A.02;

RILEVATO che nel curriculum presentato dal legale rappresentante della società istante, i lavori svolti rientrano nelle categorie: IA 02 e IA 04 ovvero cl. II/b e III/c della Tabella Z-1 del D.M. 143/2013;

RILEVATO che il Comune, in risposta alla contestazione sollevata sostiene che pur essendo soddisfatto il primo requisito di capacità professionale richiesto dal punto 7 del bando relativo a "l'aver svolto negli ultimi cinque anni, anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio di progettazione, pubblico o privato, di natura affine e di importo complessivo non inferiore al valore dell'iniziativa (€ 15.000,00 complessivi)"; mancherebbe l'ulteriore requisito indicato relativo a "servizi di alla progettazione di opere di efficientamento energetico di natura affine per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa), cumulabili se trattasi di più di un lavoro svolto;

RITENUTO che, alla luce delle precisazioni contenute nella risposta della stazione appaltante alle contestazioni sollevate dall'istante, nella controversia in oggetto non venga in rilievo l'interpretazione del termine *servizi affini* quanto l'effettiva sussistenza di incarichi svolti relativi al secondo requisito prescritto dal bando e cioè "*servizi relativi alla progettazione di opere per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa), cumulabili se trattasi di più di un lavoro svolto*";

RITENUTO che dai documenti trasmessi dall'istante non si evince il possesso del secondo requisito richiesto dal bando;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2017

Il Segretario Rosetta Greco